



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DI VENDITA DIRETTA DEI
PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto, ambito del regolamento e soggetti ammessi alla vendita
- Art. 2 - Aree di mercato

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA

- Art. 3 - Aggiudicazione delle aree di mercato
- Art. 4 - Referente di Mercato
- Art. 5 - Autorizzazione allo svolgimento del mercato
- Art. 6 - Durata delle autorizzazioni
- Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico e relative tariffe
- Art. 8 - Obblighi del Referente del Mercato
- Art. 9 - Obblighi dei partecipanti al mercato
- Art.10 - Attività di vigilanza
- Art.11 - Autorità preposta al controllo amministrativo
- Art.12 - Garanzie
- Art.13 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PRIVATA

- Art.14 - Svolgimento del mercato

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.15 - Validità del regolamento e adeguamenti alle norme di legge successivamente intervenute

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito del Regolamento e soggetti ammessi alla vendita

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli nel rispetto delle normative generali e sovra-ordinate, nonché degli altri regolamenti comunali vigenti.
2. Ai fini del presente regolamento, si definiscono mercati per lavendita diretta di prodotti agricoli da parte di agricoltori osoggetti di cui al comma 4, le aree pubbliche o private asservite a uso pubblico, e gli spazi privati autorizzati, attrezzati o meno, destinati all'esercizio dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, da parte di due o più agricoltori.
3. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.2135 del Codice Civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della L. 29.12.1993 n. 580, comprese le cooperative diimprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art.1, comma 1094, della L. 27.12.2006 n. 296, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività produttiva nella Regione Lombardia o nelle province extraregionali immediatamente limitrofe, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 8.
4. Possono altresì partecipare al mercato agricolo le imprese agroalimentari non agricole alle seguenti condizioni:
 - a. le stesse possono essere presenti in misura non superiore al 10% del totale delle aziende agricole presenti nel mercato agricolo;
 - b. le stesse possono essere aziende agroalimentari di trasformazione che pongono in vendita esclusivamente alimenti derivanti da trasformazione di prodotti agricoli primari direttamente acquisiti da agricoltori della Lombardia e/o delle province ad essa limitrofe;
 - c. sono escluse le società agroalimentari di sola rivendita senza attività di trasformazione.
5. L'attività di vendita all'interno del mercato può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della L. 27.12.2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali.
6. I prodotti posti in vendita devono provenire dall'ambito produttivo territoriale della Regione Lombardia o delle province extraregionali immediatamente limitrofe, essere tipici del territorio a eccezione di quanto previsto dal successivo comma 8, e possono essere sia freschi, sia trasformati, cioè ottenuti a seguito di attività di

manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, ai fini del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

7. Qualora la produzione o la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
8. Previa richiesta al Comune, è possibile accogliere nell'ambito del mercato, posteggi che offrano prodotti provenienti da un ambito produttivo extra territoriale per un numero di posteggi non superiore al 10% di quelli presenti nel mercato. In questo caso dovrà essere dimostrato, con idonea documentazione, il titolo di godimento del fondo agricolo di produzione.
9. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.

Art. 2 - Aree di mercato

1. La vendita diretta di prodotti agricoli può essere esercitata su aree o in immobili di proprietà privata o su spazi pubblici o privati a uso pubblico, nel raggio di non meno di mt. 300 dall'area di svolgimento nella medesima giornata, di un mercato settimanale scoperto.
2. L'allestimento e lo smantellamento delle aree di vendita dovrà essere compreso tra le ore 6:30 del mattino e le 20:00 pomeridiane.
3. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti approntati dal Comune alle reti idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi.
4. La Giunta Comunale su propria iniziativa o su proposta dei Consigli di Quartiere, degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle associazioni di produttori agricoli e di categoria, individua, le aree e gli spazi pubblici, compresi spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità, candidati alla sperimentazione di mercati di vendita di prodotti agricoli per la durata massima di anni 2, o anche per singoli periodi temporali.
5. Subordinatamente al buon esito di suddetta sperimentazione, da valutarsi anche in termini di impatto viabilistico e sociale, l'area candidata sarà oggetto di riconoscimento nell'ambito delle aree e degli spazi pubblici destinati alla vendita diretta di prodotti agricoli, con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di ricognizione generale di tali aree, da effettuarsi almeno con cadenza biennale.

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA

Art. 3 - Aggiudicazione delle aree di mercato

1. L'aggiudicazione delle aree di mercato, così come individuate, avviene previo svolgimento di procedura a evidenza pubblica che l'Amministrazione potrà in essere almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza delle relative autorizzazioni.

Art. 4 - Referente di Mercato

1. Per ciascuna area di mercato l'organizzazione e la gestione del mercato sono affidate a un Referente di Mercato che dovrà essere individuato tra gli imprenditori agricoli in forma singola o associata, le Imprese agricole, le Associazioni di produttori agricoli e di categoria, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, le imprese sociali agricole, società o professionisti privati.
2. La selezione del Referente di Mercato avviene, di massima sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono:
 - a) Qualità del Disciplinare di Mercato che dovrà specificare:
 - l'ambito territoriale di provenienza dei produttori agricoli ammessi alla vendita che dovranno avere ubicazione dell'azienda (in caso di società, delle aziende agricole dei soci) nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Province extraregionali immediatamente limitrofe ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 8;
 - l'elenco degli operatori, la varietà, la tipicità e i requisiti delle aziende coinvolte o di quelle che lo potranno essere successivamente, nonché della loro diversa appartenenza;
 - le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - le modalità di controllo del rispetto del Disciplinare di mercato e delle penalità previste in caso di mancato adempimento da parte degli operatori;
 - l'indicazione della provenienza e della tracciabilità della gamma di prodotti agricoli posti in vendita, la trasparenza delle modalità di vendita, in termini di esposizione leggibile del prezzo di vendita per etto e/o per chilo del prezzo di vendita per confezioni di pesatura inferiore;
 - l'uniformità dei colori dei gazebo di vendita, o dei colori delle tende di copertura dei banchi di vendita;
 - l'uniformità anche nell'abbigliamento degli operatori.
 - b) Le forme di promozione, anche culturali e artistiche, dei territori agricoli di riferimento;

- c) Esperienze pregresse nella conduzione del medesimo mercato o di altri mercati agricoli di analoga tipologia (documentate) svolti all'interno della Regione Lombardia (cui sarà attribuito un punteggio, non superiore al 1% del punteggio complessivo di valutazione, per ogni annualità di conduzione, fino ad un massimo di 10 annualità).
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare, nell'ambito di ogni procedura di aggiudicazione, acquisito il parere del Consiglio di Quartiere di riferimento, ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere in termini di qualità dei prodotti posti in vendita, nonché specifiche forme di promozione e di valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
 4. Il Referente di Mercato agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori, che gli conferiscono, ciascuno, specifica delega da depositarsi presso il Comune, contestualmente al deposito del Disciplinare di Mercato.
 5. Il Referente di Mercato decade nel caso di revoca del 50% più uno delle deleghe conferite al momento della selezione.
 6. Per le finalità di cui al comma 5 del presente articolo, la revoca della delega conferita deve essere dichiarata da ciascun operatore tramite comunicazione al Comune di Brescia.

Art. 5 - Autorizzazione allo svolgimento del mercato

1. Lo svolgimento del mercato è subordinato al rilascio, da parte del Comune di Brescia, in capo al soggetto individuato quale Referente di Mercato, di autorizzazione, inclusiva dell'occupazione di suolo pubblico, e alla presentazione, da parte di ciascun operatore, di comunicazione, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
2. Il Referente di Mercato ammette al mercato gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Mercato e della delega conferita.
3. Nel caso di nuova ammissione di operatore di Mercato, il Referente di Mercato dovrà comunicare all'Amministrazione comunale, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, rispetto alla partecipazione al mercato dell'operatore medesimo, la delega conferita; nei medesimi termini temporali il Referente di Mercato dovrà comunicare all'Amministrazione comunale la decadenza, l'allontanamento o la spontanea rinuncia di operatori risultanti ammessi al mercato.

Art. 6 - Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni allo svolgimento dei mercati hanno una durata massima di anni cinque decorrenti dal termine del periodo di sperimentazione, di cui all'art. 2, comma 5, salvo diversa disposizione di legge.

2. La concessione delle aree per i mercati sperimentali ha una durata di anni due.

Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico e relative tariffe

1. L'occupazione di suolo per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli comporta il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per quanti posteggi nominalmente previsti dal mercato.
2. Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate del Comune di Brescia".
3. Il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione di cui al comma precedente, comporta la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato e all'occupazione della relativa area.

Art. 8 - Obblighi del Referente di Mercato

1. Il Referente di Mercato, quale soggetto titolare dell'autorizzazione, è responsabile dell'organizzazione e della vigilanza sullo svolgimento del mercato.
2. Il Referente di Mercato, quale soggetto responsabile dell'organizzazione del mercato ha l'obbligo di:
 - a) fornire agli operatori agricoli copia dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato;
 - b) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato con particolare riferimento:
 - alla regolare ammissione, alla puntuale comunicazione e all'aggiornamento degli operatori ammessi al mercato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - alla disposizione dei posteggi in conformità alle prescrizioni previste nell'autorizzazione;
 - all'allestimento e allo smantellamento delle strutture di vendita negli orari stabiliti dall'autorizzazione rilasciata;
 - c) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e delle autorità preposte al controllo;
 - d) corrispondere, ove dovuto, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) provvedere agli oneri derivanti dal consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti per conto degli operatori ammessi;
 - f) presidiare le operazioni di raccolta di rifiuti e di mantenimento dell'ordine e della pulizia dell'area di mercato, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia

- del territorio per il Comune di Brescia;
- g) provvedere alla segnalazione e all'eventuale ripristino di danni arrecati alle aree di mercato o agli immobili affidati in concessione;
 - h) impedire scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale.
3. Il Referente di Mercato, quale soggetto responsabile della vigilanza sullo svolgimento del mercato ha l'obbligo di:
- a) vigilare sul rispetto del Disciplinare di Mercato da parte degli operatori;
 - b) vigilare sull'esposizione chiara e ben leggibile dei prezzi di vendita al pubblico;
 - c) vigilare sul rispetto della disciplina sull'etichettatura dei prodotti, dell'indicazione del luogo d'origine e dell'impresa produttrice, che dovrà avere la sede di produzione e di trasformazione nell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Province extraregionali immediatamente limitrofe ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 8;
 - d) vigilare sul corretto svolgimento di eventuali attività collaterali, di comunicazione o di promozione;
 - e) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività di mercato non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale.

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti al mercato

- 1. Gli operatori ammessi al mercato sono soggetti all'autorità, alla direzione e alla vigilanza del Referente di Mercato.
- 2. E' fatto obbligo agli operatori di:
 - a) attenersi alle disposizioni esistenti in materia di svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, al presente Regolamento, alle prescrizioni indicate nel Disciplinare di Mercato e in particolare nell'autorizzazione allo svolgimento del mercato;
 - b) detenere sul posto di vendita copia dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato;
 - c) provvedere a reintegrare il Referente di Mercato degli oneri sostenuti per l'organizzazione e lo svolgimento del mercato.
- 3. Gli operatori ammessi al mercato sono direttamente responsabili delle attività di vendita poste in essere e del rispetto degli obblighi di cui al comma 2.

Art.10 - Attività di vigilanza

- 1. Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti, il Referente di Mercato è tenuto ad applicare, ove stabilite, le penalità di natura privatistica indicate dal disciplinare di mercato, con l'obbligo di procedere all'esclusione degli operatori nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge, dandone comunicazione

all'Amministrazione.

2. Nel caso in cui il Referente di Mercato non provveda all'esclusione di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione procederà direttamente all'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato.
3. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalle normative e dai Regolamenti.

Art.11 - Autorità preposta al controllo amministrativo

1. Le violazioni alla legge, al presente Regolamento, all'Autorizzazione e al Disciplinare di Mercato ai fini di cui all'art. 13, sono accertate e contestate dai pubblici ufficiali come individuati ai sensi dell'art. 357 del c.p. secondo le prerogative loro attribuite dall'ordinamento.

Art. 12 - Garanzie

1. In ragione del particolare pregio di talune aree di mercato, potrà essere richiesta, in sede di rilascio dell'autorizzazione, la costituzione di deposito cauzionale o di fidejussione per l'intera copertura dell'arco temporale dell'autorizzazione medesima.

Art. 13 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato è sospesa dal Comune di Brescia al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di svolgimento del mercato al di fuori degli spazi autorizzati;
 - b) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di svolgimento delle attività di vendita di prodotti non conformi alle previsioni del presente Regolamento o del Disciplinare di Mercato;
 - c) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di mancata o incompleta pulizia dell'area di mercato al termine delle operazioni di vendita;
 - d) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, alle previsioni sull'esposizione corretta dei prezzi di vendita, sull'origine dei prodotti e dell'etichettatura;
 - e) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità

- preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di mancato rispetto a normative di carattere igienico/sanitario;
- f) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di procurata molestia alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;
 - g) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 4 (quattro) edizioni consecutive, di mancato rispetto degli orari stabiliti dall'autorizzazione per l'allestimento e lo smantellamento del mercato;
 - h) almeno 2 (due) episodi accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nell'ambito di un periodo di osservazione di 24 (ventiquattro) edizioni consecutive, di omesso o ritardato inoltro delle comunicazioni previste all'art.5, comma 3, del presente Regolamento;

L'autorizzazione è sospesa, previa comunicazione, per 4 (quattro) giornate, al termine delle quali il Referente di Mercato può riprendere lo svolgimento delle attività, dandone preventiva comunicazione al Comune.

2. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato è revocata per grave inadempienza del Referente di Mercato rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato e in particolare in caso di:
 - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) ammissione al mercato di operatori agricoli aventi ubicazione dell'azienda agricola (in caso di società, delle aziende agricole dei soci) nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, al di fuori dell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Province extraregionali immediatamente limitrofe ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 9;
 - c) omessa esclusione di operatori agricoli nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - e) omesso ripristino, previa diffida, del suolo pubblico per danneggiamento imputabile alle attività di vendita;
 - f) almeno 2 (due) episodi di sospensione del mercato disposti nel periodo di osservazione di 365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi;
 - g) omessa ottemperanza alla comminata sospensione dallo svolgimento del mercato.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento l'autorizzazione allo svolgimento del mercato per sopraggiunte necessità di sicurezza o di pubblico interesse.
4. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato sarà altresì revocata nel caso di decadenza ai sensi dell'art. 4, comma 5, o rinuncia del soggetto individuato quale Referente di

Mercato se, nel termine di 30 (trenta) giorni, non verrà fornita all'Amministrazione Comunale indicazione di un nuovo Referente di Mercato, munito di tutte le deleghe previste dagli operatori accreditati al mercato.

5. In caso di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato, l'area stessa sarà soggetta a nuova procedura di aggiudicazione.

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PRIVATA

Art. 14 - Svolgimento del mercato

1. Il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata.
2. La vendita diretta, esercitata su area privata, può essere riconosciuta come "mercato di vendita diretta di prodotti agricoli" ed è in tal caso soggetta all'autorizzazione ed all'attività di controllo del Comune di Brescia ed alle disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
3. L'autorizzazione è rilasciata previo svolgimento di istruttoria comprensiva dell'acquisizione del parere del Consiglio di Quartiere e delle principali strutture interessate dell'Amministrazione comunale, anche per la verifica dell'impatto viabilistico e sociale.
4. Il Referente di Mercato, come individuato all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, comunica al Comune di Brescia l'intenzione di effettuare il mercato agricolo sulla base di un progetto di mercato corredato dagli elementi di cui all'art. 4, comma 2 lettere a) e b), del presente Regolamento integrati come segue:
 - lettera d) una planimetria con indicazione della disposizione del mercato;
 - lettera e) la documentazione probante la disponibilità dell'area;
 - lettera f) specifica delega degli operatori agricoli di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 - Validità del regolamento e adeguamenti alle norme di legge successivamente intervenute.

1. Il Regolamento comunale dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Le concessioni temporanee (rilasciate in fase di sperimentazione) restano confermate e prorogate fino alla data prevista nel relativo provvedimento adottato dall'organo competente e comunque per mesi 3 (tre) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione l'autorizzazione allo svolgimento dei mercati sarà rilasciata agli attuali Referenti di Mercato per la durata di anni 2 (due) dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle norme di legge successivamente intervenute, abrogando le parti regolamentari incompatibili con le stesse; di ciò ne dà atto il dirigente con apposito atto che evidenzia le parti di regolamento superate o incompatibili con le suddette norme esclusivamente per consentire un'agevole lettura del testo regolamentare. Rimane ferma la competenza del Consiglio comunale ad apportare modifiche al Regolamento qualora le stesse siano sostanziali e di merito.